

Pensioni: il Servizio Militare può essere trasferito nella gestione più favorevole?

18 Aprile 2025

Il pensionato che durante il corso della propria storia lavorativa è stato iscritto sia nell' AGO FPLD sia nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e che ha svolto il servizio militare, può decidere di trasferirlo nella gestione più favorevole.

I pensionati che nel corso della loro storia lavorativa hanno svolto il servizio di leva con successivo accredito figurativo, ed hanno avuto l'iscrizione in due gestioni previdenziali INPS diverse (dipendenti ed autonomi) possono scegliere di trasferire il periodo di leva nella gestione previdenziale a loro più favorevole. Per poterlo fare però è necessario presentare domanda telematica all'INPS di ricostituzione della pensione, specificando di voler trasferire il s.m. nella gestione più favorevole. La ricostituzione non è altro quindi che uno strumento in grado di variare l'importo di pensione per il riconoscimento di contribuzione (figurativa, obbligatoria, volontaria, da riscatto) versata, maturata, accreditata, etc.

Facciamo un esempio: Filippo, classe 1952, precisamente maggio 1952, inizia la sua carriera lavorativa nel 1970. Ha 18 anni. È un dipendente. Successivamente nel 1972, lascia il suo posto di lavoro per partire militare. Al ritorno dalla leva (12 mesi di s.m.), decide di gestire il ristorante di famiglia e mettersi in proprio come titolare attività commerciale.

Nell'estratto contributivo di Filippo risulteranno due iscrizioni previdenziali una nell'AGO FPLD e l'altra nella gestione autonoma dei commercianti, e il s.m. è considerato ai fini pensionistici come contribuzione figurativa utile sia per il calcolo che per il diritto a pensione. A dicembre 2018 compie i 66 e sette mesi per accedere alla pensione di vecchiaia e a gennaio 2019, previa domanda, ottiene la VOCOM nella quale sono stati "conteggiati" anche i contributi versati come dipendente ed il periodo di leva.

Nel calcolo dell'importo mensile della pensione, l'INPS considera il servizio militare o, meglio, i contributi del s.m. nella gestione dipendenti, considerando il servizio militare come "dipendenza" dallo Stato, anziché nella gestione autonoma (nel nostro caso, commerciante). A meno che, in fase di domanda per il pensionamento, si richiede esplicitamente che il servizio militare venga accreditato nella gestione autonoma.

Filippo, nel 2020, provvede a fare domanda per una ricostituzione contributiva della pensione indicando di voler trasferire il servizio militare alla gestione autonoma nella quale sono presenti retribuzioni (rms) più elevate in grado di valorizzare in maniera superiore il periodo di servizio militare svolto. Nella fattispecie, il periodo interessato viene trasferito dalla gestione dipendenti alla gestione autonoma dei commercianti e ciò comporta, per effetto della ricostituzione, una variazione dei dati di calcolo e conseguentemente, nel nostro caso, un aumento della pensione con arretrati nella prescrizione quinquennale.

Durante A. M. Cristina

Pensioni, Quota103, Bonus Maroni 2025, conviene sì o no?

18 Aprile 2025

In questo articolo faremo il punto sul Bonus Maroni. Molti sono gli interrogativi, i dubbi, le perplessità...Se resto a lavoro, nonostante io sia un lavoratore prossimo alla anticipata, e prendo di più in busta paga, prenderò meno nella pensione in futuro, in quanto una quota dei contributi che avrebbero dovuto versare all'Inps, mi verrà data direttamente in busta paga? Conviene quel 10% circa in più? È lordo? È netto?

Escludendo chi, per sua libera scelta, vuole rimanere a lavoro, focalizziamoci un attimo sulle pensioni anticipate, oggetto del Bonus Maroni, in particolare su Quota 103.

Chi ha un po' di anni in più lo conosce come Bonus Maroni, dal nome del Ministro del Lavoro, ai tempi della sua prima introduzione, nel 2004/2005. Oggi è noto come "Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa" ed è pensato, come indica la denominazione, all'incentivo, per coloro i quali, pur avendo diritto ad andare in pensione con Quota 103 (anticipata flessibile) o per coloro che, pur avendo diritto ad accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne) di contributi, restano a lavoro.

Chi dovesse avere i requisiti per andare in pensione con le anticipate, e decidesse di continuare a lavorare, con questa adesione, potrebbe chiedere di avere i "suoi" contributi previdenziali in busta paga. Contributi pari al 9,19% per il

settore privato, e pari al 8,85% per il pubblico, in linea di massima 10%. Si aspetta circolare applicativa INPS per maggior dettagli.

Sarà conveniente rimanere? Ripercorriamo Quota 103 punto per punto.

La pensione anticipata flessibile può essere concessa se vengono soddisfatti i seguenti requisiti. Entro il 31 dicembre 2025: età minima 62 anni e almeno 41 anni di contributi, raggiungibili anche attraverso il cumulo ossia sommando i versamenti accreditati presso differenti gestioni previdenziali (si considerano i soli fondi amministrati dall'Inps, con esclusione delle casse dei liberi professionisti).

Una volta raggiunti i requisiti per Quota 103, la decorrenza è posticipata per le finestre mobili di attesa, le quali, per chi maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2025, saranno pari a: 7 mesi per i lavoratori del settore privato; 9 mesi per i dipendenti pubblici. Si tratta dunque delle stesse tempistiche di attesa previste per chi ha maturato i requisiti nel corso del 2024 (le precedenti finestre di attesa, valide nell'ipotesi di perfezionamento delle condizioni della Quota 103 entro il 2023, sono rispettivamente pari a 3 ed a 6 mesi). Si ricordi il diritto alla cristallizzazione!

All'assegno pensione Quota 103, in caso di maturazione dei requisiti entro il 2023, viene applicato un massimale d'importo, corrispondente a 5 volte il trattamento minimo INPS (2.993,05 euro mensili lordi) fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria, stante alla data dello scrivente, 67 anni.

Per chi matura i requisiti per la pensione Quota 103 nel 2024, l'importo massimo erogabile è 4 volte il minimo (2.394,44 euro mensili lordi), in leggero rialzo per il 2025 (2.413,60 euro mensili lordi).

Con Quota 103, la pensione verrà calcolata usando esclusivamente il sistema contributivo. Questo metodo di calcolo, basato sui contributi versati, di conseguenza sul montante contributivo e sull'età pensionabile (incide il coefficiente di trasformazione che differisce con l'età) è spesso sfavorevole. Vi sono, comunque, alcuni casi in cui la penalizzazione, rispetto al sistema di calcolo retributivo-misto (18 anni al 31 dicembre 1995, retributivo fino al 31 dicembre 2011, da quella data poi contributivo; no 18 anni al 31 dicembre 1995, retributivo fino al 31 dicembre 1995, indi poi contributivo) potrebbe risultare minima o nulla, e addirittura, vi sono, alcune ipotesi in cui tale calcolo potrebbe risultare più conveniente.

Considerando la proroga alle stesse condizioni, persisterà, per il 2025, il divieto di sommare la pensione Quota 103 con i redditi da lavoro, tranne nel caso di compensi derivanti da lavoro autonomo occasionale (tetto massimo di 5.000 euro lordi all'anno).

Alla luce di tutto quello che concerne Quota 103, il beneficio, a favore di chi si trattiene al lavoro, nonostante il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, consiste in un esonero contributivo. Nello specifico, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento anticipato prevista dalla normativa vigente.

La quota di contributi a carico del lavoratore viene corrisposta interamente in busta paga. In questo modo, il dipendente ottiene un bonus sullo stipendio, variabile in base alla retribuzione imponibile previdenziale. In pratica, la somma che normalmente viene trattenuta, a titolo di contribuzione a carico del lavoratore e versata all'Inps, viene erogata direttamente al lavoratore, come parte della sua retribuzione, risultando però non imponibili ai fini fiscali, quindi netta.

Alla luce di quanto esposto, è necessario valutare attentamente, i pro e contro, se avvalersi o meno dell'incentivo al trattenimento in servizio, in quanto la decontribuzione porterebbe in futuro ad un assegno pensionistico più magro.

DURANTE A.M. CRISTINA

Oneri contributivi, lavoro, pensioni, i tanti volti dello stesso problema

18 Aprile 2025

Gli oneri contributivi rappresentano una voce rilevante del costo del lavoro e sono una, fra le tantissime motivazioni, del dilagare del lavoro discontinuo, precario, in quanto le aziende sono alla ricerca di forme contrattuali meno onerose. Il costo della previdenza è sempre in aumento. Negli anni Settanta bastava un'aliquota inferiore al 20% per coprire tutte le prestazioni erogate dall'Inps, non solo le pensioni dunque. Oggi, nel caso del lavoro dipendente, occorre il 33% per le sole pensioni, senza peraltro poter assicurare l'equilibrio tra entrate e uscite.

Il "nostro" sistema pensionistico è **fondato sul criterio della ripartizione**, in maniera semplicistica: gli attivi al lavoro pagano le pensioni, **confidando che ci saranno altri lavoratori che pagheranno**, grazie ad un patto intergenerazionale garantito dallo Stato, le loro pensioni, quando verrà il loro turno. Ma gli attivi pagano gli oneri contributivi che finiscono nel calderone anche dell'assistenza. Sono in atto

ampi processi di crisi: crisi del lavoro, crisi delle assunzioni, crisi demografica (pochi figli), crisi del mercato, crisi di riforme strutturali del lavoro, ed ecco che il numero degli occupati al lavoro diminuisce ed aumenta quello degli anziani, i quali vivono più a lungo. Sia chiaro: il finanziamento a capitalizzazione (i versamenti di ciascun lavoratore e i relativi rendimenti capitalizzati formenti il montante su cui viene calcolata la pensione) non è la panacea a tutti i mali!

Nell'Europa continentale, i sistemi pensionistici obbligatori, generalmente a ripartizione, sono strettamente connessi agli assetti complessivi della finanza pubblica. Dalle trasformazioni demografiche, economiche ed occupazionali derivano non solo rischi di insostenibilità dei modelli previdenziali, a danno dei futuri pensionati italiani, soprattutto per coloro che hanno cominciato a lavorare a partire dal 1996 ma anche ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro della manodopera più giovane, tenuta a contribuire e ad assicurare – sempre nella logica della ripartizione – i flussi finanziari occorrenti al pagamento dei trattamenti in essere con quote crescenti reddituali.

Già nel 1993, il famoso Rapporto di Jacques Delors evidenziava che “il livello elevato degli oneri sociali si poneva come uno dei tanti ostacoli all'occupazione, esercitava un effetto dissuasivo alla stabilizzazione, favorendo “l'economia parallela”, incidendo particolarmente sull'occupazione delle piccole e medie aziende e, portando la delocalizzazione degli investimenti e delle attività”. A ciò si aggiunge una scarsa politica che non “aiuta” le aziende nelle assunzioni a più ampio respiro, cioè più stabili. Dulcis in fundo: il nodo della previdenza italiana che non divide l'assistenzialismo dalla previdenza vera e propria. Separare previdenza e assistenza, oltre a far chiarezza sulle diverse voci che compongono la spesa pensionistica, è una prova di equità per

chi ha versato contributi e chi no. Si dovrebbe fare assistenzialismo diversamente! Separare assistenza e previdenza è propedeutico alla necessaria riforma del sistema PENSIONI, dichiara a gran voce la CONFIL.

Una corretta valutazione della spesa è fondamentale per capire come e dove agire. Una stima separata è necessaria sia nel confronto interno che europeo. Determinare una differenziazione è utile per evitare quelle speculazioni sui numeri della previdenza che spesso sono usati in modo fuorviante e strumentale, chiosa il Segretario Generale della CONFIL Luigi Minoia.

Durante A. M. Cristina

Bilancio previdenziale, i veri numeri della spesa pensionistica

18 Aprile 2025

Le proposte Confil: pensione di garanzia e aumentare i coefficienti

Il segretario generale Confil Luigi Minoia ha partecipato a Roma alla presentazione del

12mo rapporto del bilancio del sistema previdenziale italiano illustrato dal presidente del Centro Studi e Ricerche "Itinerari Previdenziali" prof. Alberto Brambilla alla presenza del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo

Fontana.

“Si tratta – ha commentato il segretario generale della Confederazione Italiana Lavoratori – di una delle poche analisi veritiere della spesa pensionistica che va separata da quella dell’assistenza. Ci dice che l’incidenza della spesa pensionistica sul Pil è dell’11,64 % al lordo dell’Irpef, che al netto si riduce addirittura all’8,47%, molto al di sotto della media europea. Il saldo tra entrate contributive Inps e spesa pensionistica vede un attivo di ben 42,5 miliardi.

È un valore che ci consente un’elaborazione strategica di una nuova prospettiva di welfare che coniughi sostenibilità con solidarietà. Per questa ragione la Confil propone una pensione contributiva di garanzia e l’aumento dei coefficienti di trasformazione per migliorare le prestazioni pensionistiche”.

Durante A.M. Cristina

RAPPORTO N.12 ANNO 2025, IL BILANCIO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CONFIL A ROMA: SE SI SEPARA L’ASSISTENZA DALLA PREVIDENZA SI POSSONO MIGLIORARE LE PENSIONI.

[*Bilancio Inps, pesa la spesa per l’assistenza*](#)

Coefficienti di trasformazione più basse nel

2025-2026, pensioni più basse

18 Aprile 2025

Le pensioni tornano a scendere. Chi avrà la decorrenza della pensione nel 2025, avrà diritto a un assegno pensionistico più basso rispetto a chi ha deciso di lasciare il lavoro entro la fine del 2024. Il ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale (nella sezione pubblicità legale), il decreto direttoriale del 20 novembre, concernente la revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che aggiorna la Tabella A dell'allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

Di cosa si tratta? Lo diremo in maniera semplicistica: il lavoratore, durante tutta la sua vita lavorativa, accantona ogni anno i contributi. Questi, al momento del ritiro dal lavoro, vengono trasformati in pensione per mezzo dell'applicazione di coefficienti chiamati di trasformazione che variano in base all'età e periodicamente revisionati. L'ultima revisione c'è stata nel 2022, riferita al biennio 2023/2024.

Un esempio concreto. Un lavoratore di 67 anni con 400mila euro di contributi accantonati (c.d. montante contributivo) se fosse andato in pensione nel 2024, avrebbe avuto diritto a una pensione annua di 22.892 euro; di 22.432 euro annui invece nel 2025, con 460 euro in meno (circa 35 euro al mese) a parità di montante e di età.

Come si esegue in maniera semplice il calcolo: coefficiente di trasformazione anno 2024 5,723 %; coefficiente di trasformazione anno 2025 5,608 %.

▪ montante x 5,723 % :13 = 1.760,92 euro (mensile pensione

lordo)

- montante x 5,608%: 13 =1.725, 54(mensile pensione lordo)

Durante A. M. Cristina

Bonus aggiuntivo per le pensioni 2024

18 Aprile 2025

A dicembre 2024, oltre 400 mila pensionati con bassi redditi riceveranno un importo aggiuntivo di 154,94€, previsto dalla legge n. 388/2000 e completamente esentasse. Questo beneficio verrà accreditato automaticamente in base all'importo della pensione attuale e ai redditi registrati nei database dell'Inps non precedenti al 2020. Inoltre, circa 200 mila pensionati che hanno raggiunto i 64 anni dopo il 1° agosto 2024 riceveranno la somma aggiuntiva nello stesso mese.

Beneficiari

Il beneficio è destinato ai titolari di pensioni (dirette o indirette) erogate dall'Inps o dalle Casse professionali. Non è applicabile a prestazioni non pensionistiche come l'assegno di esodo Fornero, indennità mensile nel contratto di espansione, o l'ape sociale.

Requisiti reddituali

Per ricevere l'importo aggiuntivo:

La pensione, comprese eventuali maggiorazioni, non deve superare il trattamento minimo Inps aumentato di 154,94€, per

un totale di 7.936,87€.

Il reddito complessivo imponibile non deve superare 11.672,9€ annui, o 23.345,79€ annui se cumulato con il reddito del coniuge.

Pagamento

L'importo aggiuntivo sarà pagato con la rata di dicembre 2024 e indicato come "Importo Aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000 n. 388) – Credito Anno 2024". La somma aggiuntiva sarà accreditata anche ai pensionati che hanno raggiunto i 64 anni tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2024.

Infine, l'Inps ha avviato il recupero delle somme indebitamente corrisposte nel 2024 ai pensionati che hanno perso i requisiti per il beneficio nel secondo semestre del 2024.

Iurlaro Maria Pia

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi

18 Aprile 2025

L'ordinamento previdenziale prevede tre deroghe Amato (la quarta non è più utilizzabile), grazie alle quali è possibile, con soli 15 anni di contribuzione, pari a 780 settimane, andare in pensione, all'età anagrafica dei 67 anni (stante alla data dello scrivente).

Si tratta di eccezioni che riguardano chi possiede una certa anzianità contributiva al 31 dicembre 1992; chi possiede l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria (versamenti volontari) entro dicembre 1992 o, ancora, chi ha alle spalle almeno 10 anni di lavoro discontinuo in un arco assicurativo di almeno 25 anni.

La prima delle deroghe Amato consente di conseguire la **pensione** con un minimo di **15 anni di contribuzione**, purché tutti quanti accreditati entro il dicembre 1992. Nei 15 anni di contribuzione può essere contata "tutta" la contribuzione, compresa quella dei periodi di lavoro all'estero, i contributi figurativi e da riscatto, nonché quelli ricongiunti verso le gestioni Inps.

Sono ammessi alla **deroga** sia gli iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps che gli iscritti presso i fondi sostitutivi ed esclusivi.

La seconda deroga Amato consente di conseguire la **pensione di vecchiaia** con 15 anni di versamenti ottenendo dall'Inps l'autorizzazione al versamento dei **contributi volontari** entro il 31 dicembre 1992.

Attenzione: non è necessario avere versato almeno un contributo volontario entro la stessa data, è sufficiente la sola **autorizzazione**.

I 15 anni di contribuzione possono essere collocati anche dopo il 31 dicembre 1992.

Questa seconda deroga Amato non può essere fruita da coloro che sono iscritti presso le gestioni esclusive dell'Inps, come **dipendenti pubblici**.

La terza deroga Amato consente di ottenere la **pensione di**

vecchiaia con 15 anni di contributi alle seguenti condizioni:

- almeno 15 anni di contribuzione da **lavoro subordinato**, accreditati presso il fondo pensione dei lavoratori dipendenti;
- almeno **25 anni di anzianità assicurativa**: in buona sostanza, il primo contributo Inps deve risultare versato almeno 25 anni prima della domanda di pensione, anche se poi si possiedono meno di 25 anni di contributi;
- almeno 10 anni, all'interno dell'intera carriera lavorativa, che devono risultare **lavorati in modo discontinuo** con meno di 52 settimane.

La prima e la seconda deroga Amato sono valide sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi; la prima pure per i dipendenti pubblici; la terza è valida solo per i lavoratori dipendenti.

Durante A. M. Cristina

Contributi, come cambiano le sanzioni

18 Aprile 2025

L'Inps ha introdotto sanzioni ridotte e un programma di adeguamento volontario per le imprese e i lavoratori autonomi in difficoltà con i contributi previdenziali, a partire dal 1° settembre 2024.

Chi rettifica volontariamente i contributi mancati entro 120 giorni può beneficiare di una sanzione ridotta pari all'aliquota BCE (3,65%) senza la consueta maggiorazione del 5,5%.

Se il pagamento viene effettuato dopo una diffida, le sanzioni possono essere ridotte del 50% e tali riduzioni si applicano anche se i pagamenti vengono effettuati a rate.

Le modifiche legislative mirano ad alleggerire gli oneri per imprenditori e lavoratori autonomi, agevolando la regolarizzazione dei contributi omessi o evasi.

Le sanzioni vengono modulate in base alle tempistiche di pagamento, rendendo più semplice e vantaggiosa la regolarizzazione dei contributi presso gli enti previdenziali come Inps e Inail.

In caso di omissione contributiva, se i versamenti vengono effettuati volontariamente entro 120 giorni, la sanzione è limitata all'aliquota BCE, non superiore al 40% dei contributi non versati.

In caso di evasione contributiva, se segnalata volontariamente entro 12 mesi, le sanzioni sono considerate omissioni con un'aliquota di sanzione pari all'ECB più il 5,5% se il pagamento avviene entro 30 giorni.

Una nuova disposizione prevede una sanzione più elevata della BCE, maggiorata del 7,5%, se i pagamenti vengono effettuati entro 90 giorni dalla segnalazione dell'evasione.

L'opzione di pagamento rateale prevede sanzioni ridotte, ma richiede il pagamento puntuale della prima rata; in caso contrario, si applicano le sanzioni intere.

Un nuovo sconto "sprint" offre una riduzione del 50% della

penale per i debiti identificati tramite ispezioni se pagati per intero entro 30 giorni dalla notifica.

Gli interessi maturano sui contributi non versati una volta raggiunti i limiti massimi della sanzione civile fino al pagamento completo.

Dal 1° settembre 2024 sono abolite le sanzioni per i ritardi di pagamento dovuti a incertezze legali o amministrative; sono dovuti solo gli interessi legali.

Una procedura di “compliance” consente ai contribuenti di richiedere dati all’Inps per negoziare la regolarizzazione di anomalie o errori, con applicazione di sanzioni ridotte in base agli esiti della conformità.

L’Inps può effettuare verifiche documentali utilizzando dati provenienti dalle proprie banche dati o da quelle dell’Agenzia delle Entrate, dando origine a notifiche o accertamenti condivisi.

L’Inps ha la facoltà di richiedere documenti e informazioni ai contribuenti o a soggetti collegati nell’ambito delle sue avanzate capacità di controllo.

Maria Pia Iurlaro

Pensione anticipata, valgono i contributi figurativi?

18 Aprile 2025

La domanda se i contributi figurativi contino ai fini della

pensione anticipata è di particolare attualità, soprattutto alla luce delle recentissime sentenze della Corte di Cassazione che hanno ribaltato un orientamento consolidato. La posizione della giurisprudenza per quanto rilevante avrebbe però bisogno di un forte intervento normativo.

Va ricordato in primo luogo che la pensione anticipata, così come introdotta dalla riforma Monti-Fornero del 2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, prevede attualmente: 41 anni e dieci mesi di contributi per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini. I due requisiti principali per l'accesso alla prestazione, uno per gli uomini e l'altro per le donne. "Sotto-requisito": **35 anni di contribuzione effettiva, ovvero al netto dei periodi di contribuzione figurativa derivanti, ad esempio, da periodi di disoccupazione, malattia, infortunio.** Questa condizione derivava dalla normativa precedente alla riforma Fornero, che regolava l'accesso alla cosiddetta pensione di anzianità poi abrogata.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30265 del 2022, aveva confermato tale impostazione, sostenendo che, sebbene la riforma Monti-Fornero avesse eliminato il requisito dell'età minima per la pensione anticipata, essa non aveva modificato il sotto-requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva. Di conseguenza, una lavoratrice con 34 anni di contribuzione effettiva e 8 anni di contribuzione figurativa, pur raggiungendo complessivamente i 41 anni e dieci mesi di contributi richiesti, non avrebbe potuto accedere alla pensione anticipata senza aver completato almeno 35 anni di contribuzione effettiva.

Tuttavia, a settembre 2024, con due sentenze rivoluzionarie (n. 24916 e n. 24952), la Cassazione cambia rotta. Secondo i Giudici di legittimità, l'esclusione della contribuzione figurativa dal computo delle predette soglie contributive avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale

disapplicazione della fattispecie, attesa l'ampiezza della contribuzione richiesta per beneficiare della prestazione. Tale interpretazione, continua in particolare la sentenza n.24916, trova conferma anche nella norma che non fa riferimento alla effettività della contribuzione ma si limita a richiamare la contribuzione utile.

Le sentenze sopra menziona rappresentano un cambiamento significativo nella giurisprudenza. Tuttavia, poiché queste decisioni non sono state pronunciate dalle Sezioni Unite della Cassazione, l'Inps potrebbe continuare ad applicare la vecchia interpretazione in via generale, limitando la nuova lettura ai soli casi dei ricorrenti.

Ulteriori sviluppi potrebbero arrivare da un intervento legislativo o da una sentenza definitiva delle Sezioni Unite.

Si potrebbe valutare la possibilità di un ricorso legale per ottenere dai giudici il riconoscimento dei contributi figurativi nel computo totale ai fini del raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.

Durante A. M. CRISTINA

L'autunno sta confondendo il quadro sulla previdenza

18 Aprile 2025

L'autunno anziché portare chiarezza sta confondendo ancora di più il quadro sulla Previdenza. Questo emerge a seguito delle molte e diverse dichiarazioni, da parte della politica,

sull'argomento pensioni.

Molti lavoratori, dopo aver criticato la rigidità della Legge Fornero, ora la difendono perché temono un peggioramento dei requisiti per accedere al pensionamento.

Alla vigilia di ogni Legge di Bilancio, girano le più disparate proposte. Facciamo qualche esempio: i famosi "41 per tutti" (41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica per accedere al pensionamento) ma con una sostanziale differenza, il passaggio (calcolo) interamente contributivo che determinerebbe un taglio dell'assegno di circa il 20/25% (la penalità, tuttavia, non è fissa, dipende dalla carriera dell'assicurato). Un'altra proposta, attribuita al CNEL, vorrebbe il superamento del sistema quote (100, 102, 103) per offrire maggiore flessibilità a partire dai 64 anni sino ai 72 anni. Per ogni anno di anticipo rispetto all'età della vecchiaia (67 anni), ci sarebbe una penalizzazione del 3% sulla parte retributiva dell'assegno; per ogni anno di "ritardo" del pensionamento, sarebbe corrisposto, invece, un incentivo fino al limite massimo dei 72 anni. Ci sarebbe, sempre tra le più disparate proposte, un aumento di contribuzione minima per la pensione di vecchiaia: da 20 a 25 anni. Per l'uscita anticipata verrebbe imposta la condizione di poter vantare un assegno pensionistico di almeno una volta e mezza il trattamento minimo (circa 800 euro).

Con molte probabilità, invece, l'intervento sulla Previdenza sarà molto più soft. Si prospetta, infatti, una proroga dell'attuale Quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi) con il mantenimento del calcolo interamente contributivo ed il tetto massimo all'importo lordo del trattamento (4 volte il T.M.) unitamente ad una nuova proroga dell'Ape Sociale (63 anni e 5 mesi) e di Opzione Donna (nella versione molto ristretta, quella attuale, secondo la normativa vigente). L'Esecutivo potrebbe ricorrere al meccanismo di differire

l'erogazione del primo rateo pensionistico, cioè allungare ulteriormente le finestre mobili. Il Governo potrebbe poi rilanciare le adesioni alla previdenza complementare soprattutto per i lavoratori più giovani. La Ministra del Lavoro ha proposto al riguardo un nuovo semestre di silenzio/assenso per il versamento del tfr nei fondi pensione. Allo studio del Ministro della Pubblica Amministrazione anche la reintroduzione del trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici. Su base volontaria le amministrazioni potrebbero trattenere sino al 10% della forza lavoro sino all'età di 70 anni.

Durante A. M. Cristina